



REGIONE ABRUZZO – ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via dei Vestini snc, - 66100 Chieti - (P.IVA 02307130696 – LR 05/2008)
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
Presidio di Ortona – P.zza S. Francesco Tel. 085/9173223 -
siesp@pec.asl2abruzzo.it

Ortona, li 20.05.2023

Al Responsabile del Procedimento
Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: RAPINO STRADE E AMBIENTE di RAPINO S.r.l. Unipersonale S.n.c. D.lgs. N° 152/2006, art. 208 – L.R. N° 45/2007, art. 45 - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Fonte Valle Alento s.n.c. nel Comune di Ripa Teatina (CH). Convocazione Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della L. n. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona.

Parere igienico-sanitario.

IL DIRIGENTE SANITARIO

Vista la Sua nota di pari oggetto Prot. n. 0177873/23 del 21/04/2023 con la quale si indiceva una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona al fine di acquisire pareri, nulla osta, atti di assenso, etc. da parte degli Enti interessati, entro il termine perentorio del 21/05/2023, per il rilascio dell'autorizzazione di che trattasi;

Viste le vigenti norme di settore e in particolare il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la L. 447/1995, il D.P.C.M. 14/11/1997, la L.R. 31/2010, la L.R. 23/2007, il D.P.R. n. 227/2011, la D.G.R. 14/11/2011 n. 770/P, il D.C.R. n. 110/8 del 02/07/2018, il D.M. n. 152/2022 e il D.P.R. n. 59/2013;

Esaminata la documentazione ivi compresa quella tecnica a firma dell'Ing. Marta Di Nicola;

Esprime PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Fonte Valle Alento s.n.c. nel Comune di Ripa Teatina (CH) alle seguenti condizioni e prescrizioni:



- 1) trattandosi di attività classificata quale Industria Insalubre ai sensi dell'art. 216 dell T.U.LL.SS. - R.D. n. 1265/34, la Ditta dovrà adottare ogni misura e accorgimento utile al fine di non arrecare fastidio e/o nocumento al vicinato derivante da emissioni, rumori, cattivi odori etc. e che, per quanto attiene le emissioni diffuse, potranno doversi prevedere anche eventuali idonei sistemi di convogliamento e abbattimento delle polveri oltre al pedissequo rispetto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/06;
- 2) per quanto attiene le emissioni sonore e l'allegato studio previsionale di impatto acustico si rileva che le aree di deposito MPS indicate in planimetria, di fatto risultano a breve distanza dai recettori R1 e R2; in tali aree avvengono movimentazione di materiale nonché carico-scarico dello stesso che non sono state considerate come attività rumorose nel suddetto studio previsionale; mancano rilievi strumentali della rumorosità di fondo e pertanto non è stato valutato di conseguenza il criterio differenziale relativo ai limiti di immissione; non si comprende altresì l'esclusione della valutazione della rumorosità presso i recettori R2 e R3; in ogni caso, fatte salve le valutazioni dell'Ufficio Ambiente del Comune circa l'accettabilità di tale carente studio previsionale di impatto acustico, la Ditta dovrà procedere, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, ad eseguire una campagna di misure (compresi i punti R2 e R3) al fine di accertare il rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziale rimettendo al Comune gli esiti attraverso idonea documentazione tecnica;
- 3) il conglomerato bituminoso e il granulato di conglomerato bituminoso dovranno essere depositati, nelle varie fasi, solo su piazzali impermeabilizzati con idonea regimentazione delle acque di dilavamento come acque di prima pioggia;
- 4) per quanto attiene il rispetto della distanza da corsi d'acqua (criterio localizzativo) la Ditta dovrà rimettere una planimetria sovrapponendo quella dell'Allegato 6 già prodotto con il corso del fiume Alento e della sua area golenale e riportante la distanza tra esso e il perimetro dell'insediamento per la verifica del rispetto normativo.
- 5) sia escluso l'utilizzo di box prefabbricato per le attività di ufficio, deposito e servizio igienico. Tali box sono tipici di cantieri temporanei e non idonei per attività stabili, pertanto dovrà essere realizzata un'idonea e adeguata unità edilizia il cui progetto dovrà essere rimesso prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e dovrà essere conforme alle disposizioni in materia di igiene edilizia nonché a quelle dell'Allegato IV al D. Lgs n. 81/08. In ogni caso tale realizzazione è subordinata al soddisfacimento del combinato disposto dell'art. 10 della Legge 765/67 e dell'art. 13 della Legge 10/77 circa la sussistenza delle infrastrutture primarie e in particolare di un sistema fognario pubblico nel quale smaltire i reflui derivanti dall'attività salvo impegno della Ditta alla sua realizzazione; a riguardo è appena il caso di precisare che le modalità previste di scarico nel fosso, che risulta di fatto scarico su suolo (vedesi anche parere ARTA), risulta in contrasto con le disposizioni di cui all'Allegato 5 alla Delibera del Comitato interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e per quanto attiene la fossa Imhoff essa ha funzione di chiarificazione e non di contenimento, pertanto risulta non corretta la disciplina dei reflui di natura domestica;



- 6) la Ditta dovrà rimettere una planimetria riportante le reti idriche delle acque di processo e di quella potabile con indicazione della relativa fonte di approvvigionamento prima del rilascio dell'autorizzazione;
- 7) manca lo stralcio grafico estrapolato dalle norme regionali relative all'individuazione delle aree boscate al fine di verificare quanto dichiarato circa l'esclusione dell'area di insediamento dell'impianto dal relativo vincolo. E' fatta salva in ogni caso ogni valutazione e determinazione dell'organo preposto.
- 8) a parere dello Scrivente nessuna autorizzazione alla realizzazione dell'impianto può essere rilasciata in mancanza della richiesta "autorizzazione per il vincolo idrogeologico" come riportato in relazione tecnica a firma dell'Ing. Marta Di Nicola stante che l'area di insediamento è stata indicata come sottoposta a Vincolo Idrogeologico; tale vincolo viene considerato, nei criteri localizzativi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, come "penalizzante" con magnitudo "potenzialmente escludente" fatte salve ulteriori valutazioni e determinazioni a riguardo degli Enti competenti e di codesta Autorità;
- 9) è appena il caso di rilevare che a parere dello Scrivente desta perplessità la collocazione della pesa in altra area, comunque distante da quella di intervento, nonché in apparente contrasto con le fasi operative, così come descritte al punto b) dell'Allegato 1 al D.M. 152/22, relative alle verifiche sui rifiuti in ingresso.

Distinti Saluti



IL DIRIGENTE SANITARIO

Dott.ssa Marinella Di Carlo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Di Carlo".

ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI Protocollo N. 50190/2023 del 22/05/2023